

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2023, n. 3-6684

Emergenza sanitaria da peste suina africana (PSA). Disposizioni in materia di tributi regionali per l'anno 2023 a favore delle aziende agri-turisticovenatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV).

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all'articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;
- è stata verificata l'esistenza di un focolaio di peste suina africana (PSA), confermato il 6 gennaio 2022 e che ha coinvolto la provincia di Alessandria e alcuni comuni delle provincie di Asti e Cuneo;
- a fronte di tale emergenza sanitaria il Presidente della Giunta regionale, con ordinanze n. 3 e n. 7, rispettivamente del 12 e del 22 gennaio 2022, ha ordinato il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la zona Infetta, stabilendo che tali misure si applicano con decorrenza dal 24 gennaio 2022, sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque restano in vigore sino al 30 aprile 2022;
- il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022, come modificata con l'ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022, nelle more dell'approvazione del piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*sus scrofa*) previsto dal decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, ed a parziale modifica della propria ordinanza n. 7/2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, che rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 giugno 2022;
- con Ordinanza n. 61 del 31 agosto 2022 "Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Nuove Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Revoca e sostituzione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 come da ultimo modificata con Ordinanza del 23 giugno 2022 n. 49.", sono state adottate, sulla base dell'istruttoria degli uffici regionali competenti in materia, misure urgenti e mirate di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, sorveglianza della presenza della Peste Suina Africana e biosicurezza nelle zone soggette a restrizioni e nella zona indenne disciplinata dal PRIU.
- considerato che anche per l'anno 2023 le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV) di cui alla cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rientrano nelle misure di gestione del cinghiale di cui alla zona di restrizione II del regolamento 2022/440/UE, che prevede il divieto di esercizio dell'attività venatoria, nonché alcune rientrano nelle misure di gestione del cinghiale di cui alla zona di

restrizione I del regolamento 2022/440/UE, le quali come già motivato con DGR n. 62-5054 del 13 maggio 2022 comportano l'incertezza sulle possibili preclusioni o limitazioni all'attività venatoria;

- considerato altresì che con regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 sono state modificate le zone soggette a restrizione e per il territorio Piemontese è stata ampliata la zona di restrizione I; si ritiene pertanto opportuno l'inserimento dell'AFV "BOSCONE", per motivi di parità di trattamento, nella cartografia allegata alla presente deliberazione.

Dato atto che:

1. la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2022, n. 62-5054 ha disposto la sospensione sino al 31 dicembre 2022 del termine di pagamento della tassa annuale dovuta per l'anno 2022 dalle aziende faunistico -venatorie e agri - turistico – venatorie interessate dalla diffusione dell'epidemia, rientranti nella zona di restrizione II e alcune nella zona di restrizione I del regolamento 2022/440/UE;
 2. l'articolo 5 legge regionale n. 18 del 18 novembre 2022 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024" ha successivamente previsto l'esenzione di suddette aziende dal pagamento della tassa di concessione per l'anno di pagamento 2022;
- per quanto sopra, ricorrono le condizioni per disporre, la sospensione, in parziale sanatoria, sino al 31 dicembre 2023 del termine di pagamento previsto dall'allegato alla legge regionale n. 5/2018, della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l'anno 2023 delle aziende faunistico - venatorie e agri-turistico-venatorie le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell'epidemia;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

vista la D.G.R. n. 29-5766 del 7/10/2022;

vista la nota datata 31/01/2023 dell'avvocato Andrea Campanile, in rappresentanza di alcuni istituti di gestione privata della caccia (AFV, AATV);

dato atto che, stante la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento, è stata fornita adeguata informazione alla commissione consiliare competente con PEC datata 07/03/2013;

ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di sospendere, in parziale sanatoria, sino al 31 dicembre 2023 il termine di pagamento previsto dall'allegato alla legge regionale n. 5/2018 della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l'anno 2023 dalle aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell'epidemia di peste suina africana (PSA), individuate e indicate nella cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 non hanno rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, che resta quello obbligato con riferimento alla scadenza ordinaria;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)


Allegato

Regolamento UE 2023/685

 AATV-AFV

Zone di restrizione

-  I
-  II



Tipo	Nome
AATV	AIMONETTA
AATV	ALBERA AL12
AATV	CASA CASTELLINI
AATV	CASCINA ZUCCA
AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA
AATV	IL SERRAGLIO
AATV	LA CENTURIONA
AATV	LA MEIRANA
AATV	LAGHI
AATV	LAVAGNINA
AATV	LIGNOLO
AATV	MONTACUTO
AATV	MONTEACUTO MIOGLIOLA
AATV	MONTEROSSO
AATV	ROCCA GRIMALDA
AATV	S. ANTONIO
AATV	SELVA GAVAZZANA
AATV	SELVAPIANA
AATV	VAL CHISONE
AFV	ALTA VAL BORBERA
AFV	BISIO
AFV	BOSCONONE
AFV	CASCINA EMANUELE
AFV	CASSINE
AFV	CASTELNUOVO BORMIDA
AFV	COSTA MERLASSINO
AFV	IL BANDIASSO
AFV	LA CHIARANTA
AFV	LA LOMELLINA
AFV	LE COLOMBARE
AFV	LE MURAZZE
AFV	MALVICINO
AFV	MONTECASTELLO
AFV	RABBIOSO
AFV	RIVAROSSA FONTANA
AFV	SEZZADIO
AFV	SQUANETO